

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI \_\_\_\_\_ E L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_**  
**PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE**

(Art. 56 del Codice del Terzo settore)

Il giorno \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (di seguito solo Comune),  
con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_,  
codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, qui rappresentato dal Responsabile  
dell'Area \_\_\_\_\_, Signor \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per  
conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina numero \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_),

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_ (di  
seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentate Signor  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF  
\_\_\_\_\_, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo  
interesse dell'Associazione;

**Premesso che:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione

di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

#### **Atteso che:**

- la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, e successive modificazioni come da L.R. 8/2014, “riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell’autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”;

#### **Richiamati:**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

#### **Considerato, inoltre, che:**

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- ✓ l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- ✓ il possesso di requisiti di moralità professionale;
- ✓ il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- ✓

**Considerato, infine, che:**

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____), in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali \_\_\_\_\_ - l'Associazione è iscritta nel registro della Regione \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;

- lo schema della presente è stato approvato con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

## **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività di

---

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Masi Torello ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nel Rispetto delle finalità del volontariato, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di \_\_\_\_\_ e l'Associazione \_\_\_\_\_, tramite i propri uffici, coordineranno i volontari con il proprio personale, tenendo conto che l'attività di volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.

## **Articolo 3 – Finalità**

Il Comune di Masi Torello intende promuovere, nell'ambito dei Servizi Sociali, l'attività di "Trasporto Sociale", quale servizio rivolto a persone così come meglio individuati nel successivo art. 5, che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-sanitari, riabilitativi nonché l'attività di "Assistenza agli alunni nella palestra" in orario scolastico.

## **Articolo 4 – Servizio**

Il servizio erogato dall'Associazione viene svolto in favore delle persone per effettuare trasporti, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- accompagnamenti a centri sanitari, riabilitativi e rieducativi

Il servizio di trasporto viene effettuato a domicilio sia al momento della partenza che al momento del rientro. L'espletamento dell'attività avverrà con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie dell'associazione. Sarà possibile effettuare dei trasporti sociali straordinari, sulla base di specifiche richieste da parte dell'Amministrazione Comunale per comprovate esigenze. L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dei servizi o delle prestazioni specifiche.

#### **Articolo 5 – Requisiti di accesso al Servizio di trasporto sociale**

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale, oggetto della presente, sono i seguenti:

- a. residenza o domicilio nel Comune di Masi Torello;
- b. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici oppure, mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida;
- c. impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento (assenza di parenti e affini entro il I grado o presenza di questi ultimi ma impossibilitati per esigenze lavorative o perché residenti in altra provincia o perché in mancanza di possesso di regolare patente di guida);

Nel rispetto dei suddetti requisiti di accesso, i destinatari del servizio in oggetto potranno essere:

- a. Persone con reti familiari ed informali carenti, o impossibilitati ad effettuare il trasporto, secondo quanto stabilito nei sopraelencati requisiti di accesso;
- b. Persone affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi;
- c. Possono, altresì, usufruire del servizio i soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità e con breve relazione dettagliata degli stessi servizi sociali comunali.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Masi Torello e l'Associazione \_\_\_\_\_, tramite i propri uffici, attueranno opportuno coordineranno per verificare il regolare svolgimento del servizio e che i suddetti requisiti di accesso siano preventivamente dichiarati dagli utenti attraverso rilascio di apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 data in dotazione all'associazione.

#### **Articolo 5 bis – Requisiti di accesso al Servizio di assistenza alunni presso la palestra comunale**

Gli utenti corrisponderanno con gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti i corsi di educazione motoria organizzati dall'Istituto Comprensivo n.7 presso la locale palestra comunale di Masi Torello.

#### **Articolo 6 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

### **Articolo 7 – Continuità nell'erogazione del servizio**

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

### **Articolo 8 – Volontari utilizzati**

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente n. \_\_\_\_\_ volontari.

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali e' ammessa questa modalità di rimborso. Al volontario possono essere soltanto rimborsati, tramite l'Associazione, le spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'attività prestata, sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti. Annualmente, e in ogni momento che l'ente ritiene opportuno richiederlo, l'associazione si impegna a trasmettere al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

## **Articolo 9 – Contributi erogati dal Comune.**

L'erogazione del contributo da parte del Comune viene disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto mensile debitamente firmato dal legale rappresentante. La documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione.

Il Comune di \_\_\_\_\_ si riserva però, entro dodici mesi dal ricevimento del suddetto rendiconto, di procedere alla verifica della relativa documentazione e, se dovesse emergere che l'entità del contributo riconosciuto non corrisponde ai costi sostenuti per l'attività resa, i competenti uffici provvederanno alla rideterminazione dell'entità del contributo stesso e alla eventuale richiesta di restituzione delle somme che dovessero risultare come non dovute.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

## **Articolo 10 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

## **Articolo 11 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio dietro richiesta inoltrata da parte dell'associazione.

## **Articolo 12 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

### **Articolo 13 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

### **Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

### **Articolo 15 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 16 - Spese contrattuali**

Comune ed Associazione concordano che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Comune di \_\_\_\_\_  
Associazione \_\_\_\_\_